



Camera di Commercio  
Modena



# **NUOVE ISTRUZIONI ALLA MODULISTICA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO 2014**

**MODENA CCIAA 25 MARZO 2014**

**Marco Maceroni**

**Le novità della modulistica**  
**Le novità della Circolare Istruzioni**

- **LE MODALITA' DI ISCRIZIONE**

- Le società tra professionisti
- Le società di mutuo soccorso
- Il contratto di rete con soggettività giuridica
  - L'iscrizione delle imprese sociali come inattive
  - Focus coop: L'implementazione del C17 nella modulistica registro delle imprese
  - Le start-up e gli incubatori certificati

**I punti centrali della circolare 3668/C**

- Le delibere condizionate
- Il deposito dei libri sociali e delle scritture contabili
- Iscrizioni in albi e ruoli ed altre iscrizioni abilitanti
- **Il caso della meccatronica**
- 
- Elenchi soci numerosi
- Società in accomandita per azioni
- 
- Fiducia
- Trust
- 
- Società semplici modalità di compilazione della modulistica
- PEC

**I punti centrali della circolare 3668/C**

- Modalità di deposito
- Bilanci consolidati
- Bilanci di coop
- Bilanci speciali

**I punti centrali della circolare 3668/C**

**LE STP**

Il D.L. 183/2011 all'articolo 10 (dedicato alla riforma delle professioni) introduce le STP distinguendo subito due sottotipi

- STP
- STP MULTIDISCIPLINARE

Le seconde hanno la particolarità di essere costituite **anche per l'esercizio di più attività professionali**

Quell'**ANCHE** lascia intendere che non siamo di fronte a due tipi differenti e separati (anche dal punto di vista pubblicitario) MA di fronte ad una possibile portata differente dell'attività

**I punti nodali**

Quale forma può avere una STP?

SPA e SRL. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

Esiste un capitale sociale minimo?

NO

Chi può costituire una STP?

Solo professionisti, ma è consentita anche la partecipazione di soci di solo capitale

**I punti nodali**



## I limiti:

- l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- l'ammissione in qualità di soci dei **soli professionisti** iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, **purché in possesso del titolo di studio abilitante**, **ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche**, o per finalità di investimento.
- In ogni caso il **numero dei soci professionisti** e la **partecipazione al capitale sociale dei professionisti** deve essere tale da determinare la maggioranza di **due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci**;

## I punti nodali

## I visti:

- Visto l'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*;
- Visto l'*articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare il comma 10, che rimette al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione di regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7 dello stesso *articolo 10*;
- Visto l'*articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dall'*articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148*, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;
- Visto il *decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96*, recante: «Attuazione della *direttiva 95/5/CE* volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale»;
- Visto l'*articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340*, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi»;
- Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581*, recante: «Regolamento di attuazione dell'*articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'*articolo 2188 del codice civile*»;
- Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558*, «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»;

# Il DM 34 del 2013

- 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per
- a) «**società tra professionisti**» o «società professionale»: la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli **V e VI del libro V del codice civile** e alle condizioni previste dall'*articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;*
- b) «**società multidisciplinare**»: la società tra professionisti costituita per l'esercizio **di più attività professionali** ai sensi dell'*articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183*

**II DM 34 del 2013**

- 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle **società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico**, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'*articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183*.
- 2. Per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l'applicazione dell'*articolo 10, comma 9, della medesima legge*.

**Il DM 34 del 2013**

- 3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
- 4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
  - a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
  - b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
  - c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
  - c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
  - d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
- 5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
- 6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
- 7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.
- 8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.
- 9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge

# La legge 183

- 1. **L'incompatibilità** di cui all'*articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali* si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza.
- 2. **L'incompatibilità** di cui al comma 1 **viene meno** alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti **producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.**

**IL DM 34 del 2013 IL CAPO III**

- 3. Il socio per **finalità d'investimento** può far parte di una società professionale **solo quando**:
  - a) sia in possesso dei **requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale** cui la società è iscritta ai sensi dell'*articolo 8* del presente regolamento;
  - b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e **salvo che non sia intervenuta riabilitazione**;
  - c) **non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari**.
- 4. Costituisce **requisito di onorabilità** ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, **anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali**.
- 5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.
- 6. **Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità**, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, **integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista**.

## **IL DM 34 del 2013 IL CAPO III**

- 1. Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'*articolo 6*, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'*articolo 16, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96*.
- 2. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti.
- 3. L'iscrizione è eseguita secondo le modalità di cui al *DPR 581* e del *DPR 558*. Si applica l'*articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340*

**IL DM 34 del 2013 IL CAPO III**



- **Articolo 8**
- 1. La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
- 2. La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.
- **Articolo 9**
- 1. La domanda di iscrizione di cui all'*articolo 8* è rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata della seguente documentazione:
  - a) **atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;**
  - b) **certificato di iscrizione nel registro delle imprese;**
  - c) **certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.**

**IL DM 34 del 2013 IL CAPO IV**

- 2. La società tra professionisti **costituita nella forma della società semplice** può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1, lettera a), **una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società.**
- 3. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all'*articolo 8*, curando l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.
- **4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.**
- 5. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'ordine o al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.

## **IL DM 34 del 2013 IL CAPO IV**

- il venir meno di tale condizione costituisce **causa di scioglimento della società** e **il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo**, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi

## Le cause di scioglimento

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di **società tra professionisti**.

È richiesta polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai **singoli soci** professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

La partecipazione ad una società è **incompatibile** con la partecipazione ad **altra** società tra professionisti (**anche nel caso della multidisciplinare**)

## **I profili formali**

Modulo S1

#### **4/ FORMA GIURIDICA**

Va indicato il codice relativo alla forma giuridica dell'impresa (come da tabella corrispondente).

Le società tra professionisti **possono richiedere l'iscrizione nella relativa sezione.**

Modulo S2

#### **2/ FORMA GIURIDICA**

Va indicata, utilizzando i relativi codici (es. SR-Società a responsabilità limitata, SN-Società in nome collettivo, ecc) la nuova forma giuridica assunta dall'impresa a seguito della trasformazione.

Le società tra professionisti **possono richiedere l'iscrizione nella relativa sezione. In tal caso non va reinserito il codice di F.G. già esistente per l'impresa.**

## **La circolare istruzioni**

# **LE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO**

- Chi sono le SMS?
  - Imprese o volontariato?
- Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi.

**I punti nodali: la legge del 1886**

- a) **erogazione** di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) **erogazione** di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) **erogazione** di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) **erogazione** di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

**I punti nodali: l'ambito d'azione**



- Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.
- Le società di mutuo soccorso **non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, nè possono svolgere attività di impresa.**
- Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, **le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali**

**I punti nodali: l'ambito d'azione**

1. atto notarile (la norma qui è rimasta quella del 1886 e pertanto ritengo che il riferimento sia esclusivamente all'atto pubblico)
2. La sede della società;
3. I fini per i quali è costituita (ricompresi tra quelli dell'art. 1);
4. Le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono, e i diritti che acquistano;
5. Le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale;
6. Le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni;
7. L'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci;
8. La formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;
9. La costituzione della rappresentanza della società, in giudizio e fuori;

**I punti nodali: gli elementi costitutivi**

- La domanda per la registrazione della società sarà presentata alla cancelleria del tribunale civile insieme a copia autentica dell'atto costitutivo e degli statuti.
- Il tribunale verificato l'adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina la trascrizione e l'affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite dall'articolo 91 del codice di commercio.
- Adempite queste formalità, **la società ha conseguita la personalità giuridica e costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci.**
- I **cambiamenti** dall'atto costitutivo o dello statuto, **non avranno effetto fino a che non siano compiute le stesse formalità prescritte per la prima costituzione.**



- Pubblicità costitutiva
- Regime identico in sede di modifica

**I punti nodali: la pubblicità secondo la legge**

- Le regole sull'amministrazione e sul controllo da parte della minoranza dei soci non differiscono dal sistema del Codice civile.

**I punti nodali: l'amministrazione**

- Qualora una società di mutuo soccorso contravvenisse all'art. 2 della presente legge, **il tribunale civile** sulla istanza del pubblico ministero o di alcuno dei soci, **la inviterà a conformarvisi entro un termine non maggiore di quindici giorni.**
- Decorso inutilmente questo termine il **tribunale civile**, dietro citazione della rappresentanza della società, **ordinerà la radiazione della stessa dal registro delle società legalmente costituite.**

**I punti nodali: il disciplinare e la cancellazione**

- L'art. 23 comma 7 del DL 179 modifica la norma sulle COOP, ma non l'art. della legge 3818
- «2-bis. Le società di mutuo soccorso **sono sottoposte alla vigilanza** del **Ministero dello sviluppo economico** e **delle Associazioni nazionali di rappresentanza**, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle società di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione.  
2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Società, i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.  
2-quater. La **vigilanza** sulle società di mutuo soccorso **ha lo scopo di accertare la conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonché la loro osservanza in fatto.**  
2-quinquies. **In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono la perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative.».**

## **I punti nodali: il disciplinare e la cancellazione nel DL 179**

- Le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è istituita un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte

**I punti nodali: il DL 179 (art. 23)**

- 1. Le società di mutuo soccorso **sono iscritte nella apposita sezione** di cui all'articolo 1 (**imprese sociali**) **dietro presentazione di apposita istanza** all'ufficio del registro delle imprese, accompagnata dal proprio atto costitutivo e statuto **predisposti in conformità degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818.**
- Ovviamente il riferimento è alla norma modificata dal DL 179/2012.
- La SMS non è impresa (lo dice l'art. 3 – novellato – della legge 3818) e quindi non si iscriverà mai in S.O.
- La norma parla ora delle nuove SMS

**Il decreto attuativo DM 6 marzo 2013**



# Il decreto attuativo DM 6 marzo 2013

## DM 6 marzo 2013

2. Le società di mutuo soccorso sono **inoltre tenute ad iscriversi nella apposita sezione** di cui all'articolo 1, ove ne ricorrano i presupposti:
- a) **le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto di cui al comma 1;**
  - b) la delibera di nomina dei componenti l'organo amministrativo, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
  - c) la delibera di nomina dei componenti del comitato dei sindaci, ove costituito, se non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
  - d) la delibera di attribuzione della legale rappresentanza della società di mutuo soccorso, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
  - e) la delibera di istituzione di eventuali sedi secondarie;
  - f) la delibera di scioglimento della società di mutuo soccorso, e di nomina dei liquidatori;
  - g) gli atti conseguenti alla fase di

## DM 24 gennaio 2008

1. Le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, **per l'iscrizione in apposita sezione**, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, i seguenti atti e documenti:
- a) l'atto costitutivo, lo statuto e **ogni successiva modificazione;**
  - b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;
  - c) il bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per il terzo settore;
  - d) per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata, di cui alle lettere b) e c), oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione;
  - e) **ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.**

# Il decreto attuativo DM 6 marzo 2013

## DM 6 marzo 2013

3. Le società di mutuo soccorso sono altresì tenute a depositare nella apposita sezione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, il documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale applicando -in quanto compatibili- i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal decreto ministeriale 24 gennaio 2008, redatto in conformità del documento denominato "linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali", paragrafo 1.2 e seguenti.

## DM 24 gennaio 2008

1. Le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, per l'iscrizione in apposita sezione, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, i seguenti atti e documenti:

a) l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;

b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;

c) il bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per il terzo settore;

d) per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata, di cui alle lettere b) e c), oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione;

e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.

- 4. Le società di mutuo soccorso denunciano al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581:
  - a) l'avvio delle attività ricomprese tra quelle individuate negli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e le relative modifiche;
  - b) l'apertura di unità locali, e loro relative modifiche, con specificazione dell'attività svolta presso le stesse.
- Perché questa norma?

**Il decreto attuativo DM 6 marzo 2013**

- Le imprese ordinarie denunciano l'avvio della propria attività (divenendo soggetti "attivi"), e le relative modifiche, al REA
- Tali denunce ineriscono (in base al DM 9 marzo 1982, che regola la materia) esclusivamente le notizie relative all'attività d'impresa del soggetto giuridico.
- Poiché le società di mutuo soccorso non svolgono **tipicamente** attività d'impresa ma attività di tipo **mutualistico-previdenziale**, non possono provvedere a denunciare l'avvio e le modifiche della propria attività in base alle norme sopra citate, rimanendo "inattive" all'infinito.

- Perché questa norma?

**Il decreto attuativo DM 6 marzo 2013**

- E' una situazione anomala, che ha rappresentato un grave problema nella passata gestione pubblicitaria di tali tipologie di organismi.
- Si è ritenuto di conseguenza necessario, attraverso l'inserimento del comma 4, introdurre, in ossequio al principio di tipicità delle iscrizioni che regola anche gli adempimenti pubblicitari verso il REA, una apposita disposizione che consenta di determinare le modalità secondo cui le società di mutuo soccorso provvedono a denunciare al REA l'avvio e le modifiche della propria attività tipica (pur non d'impresa).

**Il decreto attuativo DM 6 marzo 2013**

- 1. Gli adempimenti di cui all'articolo 2 sono eseguiti secondo le modalità indicate all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
- 2. Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione di cui all'articolo 1, nella denominazione della società deve essere presente la locuzione: <<società di mutuo soccorso>>.

**Il decreto attuativo DM 6 marzo 2013**

# Il decreto attuativo DM 6 marzo 2013

## ◦ **Art. 5, c.2, d.lgs. 155**

2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. **Si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.**

## ◦ **DM 24 gennaio 2008**

1. L'ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di deposito presentata dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale **ne verifica la completezza formale prima di procedere all'iscrizione nella apposita sezione.**

2. L'ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, **può invitare l'organizzazione che esercita l'impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine**, trascorso il quale, **con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.**

- *L'albo si compone **di tre sezioni**.*";
- *È istituita, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, **la terza sezione dell'albo, nella quale sono iscritte le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818.***";
- *"**L'iscrizione avviene**, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, **mediante presentazione all'ufficio del Registro delle imprese della comunicazione unica** di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40."*;
- *Le società di mutuo soccorso **sono iscritte alla sezione dell'albo**, di cui all'articolo 2-bis, **con la procedura telematica prevista per l'iscrizione al registro delle imprese.***
- *È istituita, a soli fini classificatori informatici, la categoria di iscrizione "società di mutuo soccorso", in aggiunta a quelle già previste dall'ultimo comma dell'articolo 4."*

**DM 6 marzo 2013: LE MODIFICHE ALL'ANC**



- **31/ ISCRIZIONE COOPERATIVE**

- Il riquadro va obbligatoriamente utilizzato solo dalle società cooperative e società di mutuo soccorso **che hanno l'obbligo di iscrizione anche all'Albo Cooperative contestualmente all'iscrizione al Registro Imprese.** Il numero di iscrizione all'Albo sarà attribuito contestualmente all'iscrizione al Registro Imprese e non si deve più compilare ed allegare il modulo C17 che viene sostituito dalle presenti informazioni.
- Va indicato il codice di tipo sezione dell'Albo, ovvero se la società è a mutualità prevalente o meno. Per ogni sezione va indicata la categoria nella quale si inquadra l'attività della cooperativa e le specifiche informazioni richieste per le cooperative sociali ed edilizie. Va indicato se la società è un consorzio di cooperative.

**IL COORDINAMENTO SMS – ANC – REGISTRO  
DELLE IMPRESE NELLE ISTRUZIONI**

# **I CONTRATTI DI RETE**

# La genesi del contratto di rete

- Il "contratto di rete" è stato introdotto con l'art.3 comma 4-ter e ss. del d.l. n. 5/2009, (convertito con l. n.33/2009).
- E' stato successivamente modificato con l. n. 99/2009
- E' stato riformulato con d.l.n.78/2010 (la cui legge di conversione è la L.122/2010).
- L'art. 44 del DL 83/2012 (L 134 del 2012) ha riscritto il procedimento di iscrizione al registro delle imprese
- Da ultimo il DL 179/2012 ha introdotto una ulteriore tipologia (i contratti di rete agrari)

- Il dettato normativo dell'art.3 della legge, in cui è inserita la disciplina del contratto di rete, ha ad oggetto i **distretti produttivi** e **le reti d'impresa** (ed in forza di questo collegamento normativo al contratto di rete continuano ad applicarsi anche le norme di cui all'art. 1 comma 368 lett. b), c) e d) della legge n.266/2005 previste per i distretti produttivi).

**Chi è il soggetto del contratto di rete**

- Si tratta cioè di soggetti medio piccoli (PMI) già abituati a operare insieme in forma consortile o nell'ambito delle filiere o dei distretti, per aggredire meglio il mercato e la concorrenza.
- Per questo appare quanto mai applicabile come strumento di coesione per le SRLS e le start-up di impresa

**Chi è il soggetto del contratto di rete**

- 1) un nuovo tipo contrattuale
- 2) una somma di tanti tipi contrattuali, plasmabile ed utilizzabile secondo necessità
- 3) una forma atipica di consorzio
- 4) un insieme di requisiti più che un contratto, che consente agli imprenditori di lavorare insieme e di ottenere sgravi fiscali

**Cos'è il contratto di rete**

- Consente ad imprese **indipendenti**, di agire in modo **coordinato**, dando vita ad operazioni **economiche** ed **organizzative** diversificate ed in questo senso eterogenee.
- le reti possono nascere per effetto dello **snellimento** delle grandi organizzazioni integrate
- si formano per conseguire **economie di scala e di specializzazione** che ciascuna singola impresa non potrebbe conseguire
- le reti sono considerate l'effetto diretto della globalizzazione, e nascono per **gestire piattaforme di relazione** sempre più complesse ed articolate.

**Perché il contratto di rete?**

- consorzi, G.E.I.E.,
- A.T.I., mandati collettivi, joint ventures,
- contratti di franchising, contratti di subfornitura.
- L'eterogeneità, tanto funzionale quanto strutturale, caratterizza la manifestazione

## **I parenti stretti del contratto di rete**



- **Autonomia**: le imprese che partecipano ad una rete sono formalmente e giuridicamente distinte, talvolta anche concorrenti, e la rete assurge a strumento di governo e coordinamento. Perciò tanto non viola il principio di cui al comma 2 dell'art. 25
- **Collaborazione e complementarità**: la rete dà luogo a forme di collaborazione concernenti attività complementari che si svolgono in una singola fase o comprendono più fasi della filiera produttiva.
- **Stabilità**: la trama di relazioni che si instaurano tra le imprese in una rete è **tendenzialmente** stabile.
- **Interdipendenza**: è caratteristica che ricorre quando vi siano elevati investimenti specifici (che possono riguardare processi produttivi, tecnologie, oppure la fase distributiva), e questo comporta una collaborazione in cui i costi di uscita dalla relazione di rete si fanno elevati. Interdipendenza che si coniuga, pur sempre, con autonomia, giuridica ed economica delle imprese.

## **Le caratteristiche del contratto di rete**

- la presenza con relativa individuazione di **almeno due** imprenditori partecipanti;
- l'indicazione degli **obiettivi strategici di innovazione** e **di innalzamento della capacità competitiva** dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi, principi propri anche della disciplina **start-up**;
- la definizione di un **programma di rete** che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante nonché le modalità di realizzazione dello scopo comune;
- la **durata** del contratto;
- le **modalità di adesione di altri imprenditori**;
- le regole per **l'assunzione delle decisioni** dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune (che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione a quest'ultimo conferiti).

## **I requisiti necessari di legge per il contratto di rete**

- l'istituzione di un **fondo patrimoniale** comune, e di conseguenza la previsione, in contratto, della misura e dei criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo stesso;
- se il contratto ne prevede l'istituzione, l'individuazione del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di **organo comune** per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come **mandatario comune**, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;
- la previsione di cause facoltative di **recesso** anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto.

**I requisiti eventuali di legge per il contratto di rete**

- La denominazione
- Se fosse previsto il fondo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile
- per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti **esclusivamente** sul fondo comune
- entro **due mesi** dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una **situazione patrimoniale**, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la **deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede**; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

**Gli altri requisiti previsti dalla legge**

- Devono essere imprenditori.
- La norma prescrive una indicazione di iscrizione al registro delle imprese, a mio avviso, deve trattarsi di imprenditori dal punto di vista sia **sostanziale** che **formale**
- **Tanto imprese individuali quanto società e consorzi**
- Sicuramente sì a imprese agricole e artigiane
- **Sì anche ad imprese comunitarie (stabilimento e LPS)**
- **Secondo me sì anche alle extracomunitarie e senza necessità di iscrivere la sede secondaria in Italia (c'è chi dice sì, ma non in sede di costituzione)**
- NO a liberi professionisti
- **Sì a Enti pubblici (ad es. aziende speciali) se l'attività svolta è di fatto imprenditoriale**

## **I requisiti dei partecipanti al contratto di rete**

- **LA PUBBLICITA'**

- La norma come visto individua la **sede** del contratto come eventuale.
- Diviene obbligatoria (dopo l'ultima modifica) solo nel caso di istituzione (anch'essa non obbligatoria) del fondo patrimoniale
- Stesso discorso per la denominazione
- Come si concilia questo con l'iscrizione **soggettiva** al registro delle imprese?
- E poi se siamo in presenza di un **contratto**, OK la tipicità, ma come si concilia con il registro delle imprese?

**Le criticità pubblicitarie del contratto di rete**

- Il legislatore prevede un contratto snello, in cui si entra e si esce con maggior velocità e disinvoltura ad es. dei consorzi.
- Ma, poi sceglie l'onere formale dell'atto pubblico/scrittura privata autenticata, come requisito a pena di nullità ai fini dell'iscrizione.
- L'iscrizione, è fattispecie a formazione progressiva: non si perfeziona, fino a che l'ultimo dei partecipanti non ha iscritto il contratto presso il proprio registro delle imprese

**Gli oneri formali del contratto di rete**



- Questo comporta che ogni impresa aderente ha un **onere pubblicitario** che si traduce nella inefficacia dell'atto (originario o modificativo) fino all'ultima delle iscrizioni.
- Se ammettiamo l'ipotesi di un contratto stipulato tra più imprese con sedi in differenti contesti geografici, dovremmo attendere che l'ultimo abbia iscritto per considerare efficace l'iscrizione

**Le modalità di iscrizione del contratto di rete**

- Con l'articolo 45 del DL 83/2012 abbiamo riscritto completamente la disciplina dell'iscrizione al registro delle imprese del contratto.
- Vari sono i punti salienti:
- 1) Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella **sezione** del registro delle imprese **presso cui è iscritto ciascun partecipante** e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita **l'ultima** delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
- 2) Le **modifiche** al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa **indicata nell'atto modificativo**, presso la **sezione del registro delle imprese** presso cui è iscritta la stessa impresa

**Le NUOVE modalità di iscrizione del contratto di rete**

- **Sezione del registro delle imprese:** è S.S. o apposita sezione?
- Chiaramente non è la S.O. Per differenza con la fattispecie della rete con soggettività giuridica
- È la sezione presso cui è iscritta l'impresa partecipante (agricoltore → speciale)
- A mio parere si tratta di iscrizione e non mero annotamento.
- Qual è l'efficacia dell'iscrizione?

## **PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA PRIMA ISCRIZIONE**

# PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE MODIFICHE

- Il soggetto che provvede al deposito non è più la singola impresa “contraente”, ma l’impresa designata nell’atto modificativo.
- È un obbligato o un legittimato?
- Qui siamo chiaramente in ambito sostanzialmente di iscrizione; la formalità è effettuata presso il proprio registro delle imprese

- 3) L'**ufficio** del registro delle imprese **provvede** alla comunicazione della avvenuta **iscrizione** delle modifiche al contratto di rete, a **tutti gli altri uffici** del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative **annotazioni d'ufficio** della modifica;
- 4) **se è prevista la costituzione del fondo comune**, la rete può iscriversi nella **sezione ordinaria** del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua **sede**;
- 5) con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista **soggettività** giuridica.

**Le NUOVE modalità di iscrizione del contratto di rete**

- 6) Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto **per atto pubblico** o **per scrittura privata autenticata**, ovvero per atto firmato **digitalmente a norma degli articoli 24 o 25** del codice di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 CAD*, da **ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti**, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il **modello standard tipizzato** con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

**Le NUOVE modalità di iscrizione del contratto di rete**

- **24. Firma digitale.**

- 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
- 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
- 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
- 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

- **25. Firma autenticata.**

- 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
- 2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
- 3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
- 4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5

# GLI ARTICOLI 24 E 25 DEL CAD

# Contratti di rete (art. 3, DL 5/2009) (testo vigente)

- Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD



## Art. 36<sup>5</sup>, DL 179/2012

5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, **il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale** che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo.

**Il contratto di rete nel settore agricolo**

# Le parole chiave

- Tipizzazione
- Modello standard
- Redatto in conformità
- Trasmissione in via telematica / supporto informatico
- Firma digitale
- Modulistica + allegato
- Allegato scansionato e chiuso in PDF/A o >
- O documento informatico

**Il regolamento attuativo del comma 4 - quater**

# LA MODULISTICA

## **CONTRATTO DI RETE SENZA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA - ATTO NOTARILE S1-S2-S3**

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

Codice atto A27, preimpostato

Applicativo Starweb o applicativo compatibile

Distinta firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal notaio

ALLEGATI: contratto di rete

LEGITTIMATO: il notaio

ALLEGATI: modificazione o cessazione del contratto di rete

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (se al contratto di rete partecipano società di capitali), € 59,00 (se al contratto di rete partecipano società di persone e non partecipano società di capitali), € 17,50 (se al contratto di rete partecipano solo imprese individuali); Diritti di segreteria € 90,00, € 18,00 (per le società semplici e imprese individuali)

## **CONTRATTO DI RETE CON SOGGETTIVITÀ GIURIDICA S1**

LEGITTIMATO: il notaio

ALLEGATI: contratto di rete

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00; Diritto annuale (consultare i siti delle singole Camere di commercio)

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

Il contratto notarile tradizionale nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata va prodotto in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 1, d.lgs n. 82/2005), sottoscritto digitalmente dal notaio

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

Codice atto A01, A06, A27

Modulo S1

Moduli intercalari P relativi ai soggetti prescelti per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto

Modulo S compilato, con riferimento a ogni partecipante, solo nella parte "persone fisiche/giuridiche" (ad ogni partecipante corrisponde una "nuova occorrenza")

Distinta firmata digitalmente dal soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o dal notaio

## **Il regolamento attuativo del comma 4 - quater**

# LA MODULISTICA

## **CONTRATTO DI RETE CON PERSONALITÀ GIURIDICA (MODIFICA-CESSIONE)**

LEGITTIMATO: il notaio

ALLEGATI: modificazione o cessazione del contratto di rete

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00; Diritto annuale (consultare i siti delle singole Camere di commercio)

### FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

Il contratto notarile tradizionale nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata va prodotto in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 1, d.lgs n. 82/2005), sottoscritto digitalmente dal notaio

### MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

Codice atto A27, eventuale A06

**Modulo S2 S3**

Moduli intercalari P relativi all'eventuale variazione dei soggetti prescelti per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto

Modulo S per l'eventuale variazione dei partecipanti al contratto

Distinta firmata digitalmente dal soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o dal notaio

Gli atti, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), vengono iscritti anche se prodotti nelle seguenti forme:

copia scansionata di originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria sottoscrizione digitale o

documento in originale informatico firmato da tutti i soggetti intervenuti con sottoscrizione digitale autenticata dal notaio mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3, del d.lgs n. 82/2005)

## **Il regolamento attuativo del comma 4 - quater**

# LA MODULISTICA \_ISTRUZIONI

## **CONTRATTO DI RETE STANDARD (ISCRIZIONE - MODIFICA-CESSAZIONE)**

Nel caso di iscrizione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata previsti dall'art. 3, comma 4-*ter* del DL n.5/2009, come modificato dalla legge di conversione n. 33/2009, è obbligatorio indicare nel riquadro "B/ESTREMI DELL'ATTO" il numero di registrazione ed il numero di repertorio.

Si deve utilizzare il codice atto A27= CONTRATTO DI RETE.

**Nel caso in cui il contratto sia trasmesso al Registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato firmato digitalmente, in luogo del numero di repertorio si utilizzerà la sigla provincia e il numero rea dell'impresa di riferimento del contratto.**

I numeri di registrazione e di repertorio dell'ultimo atto iscritto (precedente) per lo specifico contratto in oggetto, vanno dichiarati nel presente riquadro in caso di presentazione di eventi modificativi o integrativi o di cessazione. Infatti l'informazione dell'ultimo numero di registrazione e di repertorio è essenziale per l'identificazione del contratto di rete al quale si richiede di apportare l'aggiornamento delle informazioni.

Quando presenti vanno sempre indicati **anche il nome** ed il codice fiscale del contratto.

**Il regolamento attuativo del comma 4 - quater**

## LA MODULISTICA \_ISTRUZIONI

### **CONTRATTO DI RETE STANDARD (ISCRIZIONE - MODIFICA-CESSAZIONE)**

Nel caso variasse l'impresa di riferimento, l'impresa subentrante come riferimento presenterà un adempimento di modifica completo di tutti i dati del contratto, utilizzando il codice D=Modifica contratto impresa di riferimento.

Ai fini del Registro delle imprese, ed in particolare per il deposito, ove previsto, della situazione patrimoniale, si intende per sede del contratto quella dell'impresa di riferimento. Quindi solo quest'impresa effettuerà l'eventuale deposito della situazione patrimoniale tramite il modulo B.

Nel caso il contratto venisse trasformato in contratto con soggettività giuridica, iscrivendo la posizione con codice di F.G. RC=Contratto di rete dotato di soggettività giuridica, l'impresa di riferimento individuata dall'ultima iscrizione del contratto nella forma standard, deve presentare una pratica di chiusura di contratto (codice G).

**Il regolamento attuativo del comma 4 - quater**

**L'iscrizione delle imprese sociali come  
inattive**

- **D Lgs. 155/2006 art. 1. *Nozione.***
- 1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, **che esercitano in via stabile e principale un'attività** economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

**Le NUOVE modalità di iscrizione delle imprese sociali**



- **D Lgs. 155/2006 art. 5. Costituzione.**
- 2. **Gli atti costitutivi**, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi **all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni** a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, **per l'iscrizione in apposita sezione.** Si applica *l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340*

**Le NUOVE modalità di iscrizione delle imprese sociali**

- **D M 24 gennaio 2008.**
- **Art. 3.** *Controlli dell'ufficio del registro delle imprese*
- 1. L'ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di deposito presentata dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale ne verifica la completezza formale prima di procedere all'iscrizione nella apposita sezione.
- 2. L'ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può invitare l'organizzazione che esercita l'impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.

**Le NUOVE modalità di iscrizione delle imprese sociali**

- **ISTRUZIONI**

Ai sensi della disciplina di settore (art. 5, c. 2, del DLGS 155/2006) le imprese sociali ottengono l'iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese a seguito del deposito del proprio atto costitutivo (nel caso degli enti di cui all'art. 1, c. 3, del medesimo decreto, mediante deposito del regolamento ivi previsto).

Se ne deduce che è possibile l'iscrizione nella sezione in questione anche di soggetti ancora inattivi, che cioè non denunciano, contestualmente, l'avvio della propria attività al REA.

**Le NUOVE modalità di iscrizione delle imprese sociali**

# **L'iscrizione delle COOP dopo la soppressione del C17**

- **Circolare 3668/C (commento a S1)**
- **31/ ISCRIZIONE COOPERATIVE**
- Il riquadro va obbligatoriamente utilizzato solo dalle società cooperative e società di mutuo soccorso **che hanno l'obbligo di iscrizione anche all'Albo Cooperative contestualmente all'iscrizione al Registro Imprese.** Il numero di iscrizione all'Albo sarà **attribuito contestualmente** all'iscrizione al Registro Imprese e **non si deve più compilare ed allegare il modulo C17 che viene sostituito dalle presenti informazioni.**

**Le NUOVE modalità di iscrizione delle COOP**

- **Circolare 3668/C (commento a S1)**
- **31/ ISCRIZIONE COOPERATIVE**
- Va indicato il codice di **tipo sezione dell'Albo**, ovvero se la società è a mutualità prevalente o meno. Per ogni sezione va indicata la categoria nella quale si inquadra l'attività della cooperativa e le specifiche informazioni richieste per le cooperative sociali ed edilizie. Va indicato se la società è un consorzio di cooperative.
- In questo riquadro va anche indicata la forma di amministrazione utilizzata dalla società, se di **tipo srl o spa** ed il numero dei soci iniziali.

**Le NUOVE modalità di iscrizione delle COOP**

- **Circolare 3668/C (commento a S2)**
- **31/ ISCRIZIONE-MODIFICA COOPERATIVE**
- Il riquadro va utilizzato solo dalle società cooperative e società di mutuo soccorso che hanno l'obbligo di iscrizione anche all'Albo Cooperative contestualmente all'iscrizione al Registro Imprese. Il numero di iscrizione all'Albo sarà attribuito contestualmente all'iscrizione al Registro Imprese e non si deve più compilare ed allegare il modulo C17 che viene sostituito dalle presenti informazioni.

**Le NUOVE modalità di iscrizione delle COOP**

- **Circolare 3668/C (commento a S2)**
- **31/ ISCRIZIONE-MODIFICA COOPERATIVE**
- Va indicato il codice di tipo sezione dell'Albo, ovvero se la società è a mutualità prevalente o meno. Per ogni sezione va indicata la categoria nella quale si inquadra l'attività della cooperativa e le specifiche informazioni richieste per le cooperative sociali ed edilizie. Va indicato se la società è un consorzio di cooperative.
- In questo riquadro va anche indicata la forma di amministrazione utilizzata dalla società, se di tipo srl o spa, ed il numero dei soci iniziali.

**Le NUOVE modalità di iscrizione delle COOP**



- **Circolare 3668/C (commento a S2)**
- **31/ ISCRIZIONE-MODIFICA COOPERATIVE**
- Il riquadro **va utilizzato anche dalla società già iscritta all'Albo** e che a seguito di eventi modificativi deve aggiornare le informazioni in oggetto, **ad esclusione della semplice variazione del numero dei soci**, che viene indicata sul relativo riquadro del modulo B. La società dichiarerà il proprio numero di iscrizione all'Albo e l'eventuale data di modifica dello statuto.

**Le NUOVE modalità di iscrizione delle COOP**

- **Circolare 3668/C (commento a B)**
- **DEPOSITO PER L'ALBO COOPERATIVE**
- Il riquadro va obbligatoriamente utilizzato solo dalle società cooperative e società di mutuo soccorso che hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo Cooperative. Il riquadro va compilato in occasione del deposito del bilancio con lo stesso modulo.
  - Non si deve più compilare ed allegare il modulo C17 che viene sostituito dalle presenti informazioni.
- Vanno effettuate alcune dichiarazioni tramite la spunta delle informazioni riportate.

**Le NUOVE modalità di iscrizione delle COOP**

- **Circolare 3668/C (commento a B)**
- **DEPOSITO PER L'ALBO COOPERATIVE**
- Va sempre effettuata la **dichiarazione di permanenza o meno delle condizioni di mutualità prevalente**.
- In caso di dichiarazione di permanenza della mutualità prevalente, questa va documentata riportando ulteriori informazioni, non altrimenti desumibili. Altre informazioni verranno invece recepite automaticamente dai documenti di bilancio allegati alla pratica.
- **Va sempre aggiornato il numero dei soci ed indicata l'eventuale adesione ad associazioni di rappresentanza**.

**Le NUOVE modalità di iscrizione delle COOP**

# **LA START-UP e gli INCUBATORI CERTIFICATI**

# LA START-UP

- CHE COS'E' LA START UP AL DI LÀ DELLA LOGICA LEGISLATIVA?
- È LA FASE DI AVVIO DI UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, IN CUI L'IMPRENDITORE DETIENE IL KNOW-HOW, MA MANCA DELLE RISORSE FINANZIARIE PER SVILUPPARE IL PROGETTO.

# LA START-UP

•IL DIRITTO COMMERCIALE SI OCCUPAVA GIÀ DELLE START-UP, SOTTO IL PROFILO DELLE VENTURE CAPITALS, FATTISPECIE IN CUI UN SOGGETTO METTE DENARO (private equity) PER FINANZIARE UN PROGETTO DI IMPRESA, PARTECIPANDOVI PER UN DETERMINATO LASSO DI TEMPO.

# LA START-UP

- L'ARTICOLO 25 NASCE DALLA FANTASIA SFRENATA DEL LEGISLATORE DEL DL 179?
- NO, GIÀ NELLA LEGGE 180 DEL 2011, STATUTO D'IMPRESA, SI TROVANO TUTTI I PRINCIPI CHE SONO POI SVILUPPATI NELLA SEZ. IX DEL DL 179
- COSA CAMBIA CON IL DL 76/2013?

- **Art. 1 lett. e)** a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;
- **ART. 5 lett. o)** si definisce «seed capital» il finanziamento utilizzato da un imprenditore per l'avvio di un progetto imprenditoriale, compresi l'analisi di mercato, lo sviluppo dell'idea imprenditoriale, di nuovi prodotti e servizi, a monte della fase d'avvio dell'impresa stessa (cosiddetto start-up).

## **LO STATUTO D'IMPRESA**



# LA START-UP

- QUAL'È IL MODELLO PRESO IN CONSIDERAZIONE DALLA LEGGE SVILUPPO BIS (DL 179)?
  - 1) SOCIETÀ
  - 2) OGGETTO SOCIALE INNOVATIVO
  - 3) CAMPO D'AZIONE SVILUPPO TECNOLOGICO

# L'ARTICOLO 25 DEL DL 179

La normativa si inserisce in un più rilevante quadro normativo e di riferimento che si fonda sul favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione, in particolare giovanile, contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un ecosistema maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti e capitali dall'estero.

# CHI È LA START-UP?

- SOCIETÀ DI CAPITALI
- ANCHE IN FORMA COOPERATIVA  
*di diritto italiano*
- SOCIETÀ PER AZIONI EUROPEA  
*fiscalmente residente in Italia*
- IN OGNI CASO NON QUOTATA

# CHI È LA START-UP? I LIMITI

~~•AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DEVONO PARTECIPARE MAGGIORITARIAMENTE PERSONE FISICHE~~

~~a maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche;~~

# CHI È LA START-UP? I LIMITI

- è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia

# CHI È LA START-UP? I LIMITI

a partire dal secondo anno di attività della *start-up innovativa*, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, **non è superiore a 5 milioni di euro;**

# **CHI È LA START-UP? I LIMITI**

- **non distribuisce, e non ha distribuito, utili;**
- **non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;**

# CHI È LA START-UP? I REQUISITI

- **ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;**



# CHI È LA START-UP? I REQUISITI

## • IN ALTERNATIVA DEVE POSSEDERE

- **1)** *spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori **al 15 %** (nella stesura originaria 30 %) del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della **start-up innovativa**. Dal **computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili**. Le **spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa**. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della **start-up***

# CHI È LA START-UP? I

## REQUISITI

- sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

## CHI È LA START-UP? I REQUISITI

### • IN ALTERNATIVA DEVE POSSEDERE

2) Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, **ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.**

# CHI È LA START-UP? I REQUISITI

- **IN ALTERNATIVA DEVE POSSEDERE**

- 3.) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale **ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.**

# LE OLDSCO: I REQUISITI

- **OVVIAMENTE LA NORMA QUANDO PARLA DI START-UP SI RIFERISCE ALLE NEWSCO.**
- **MA PRENDE IN CONSIDERAZIONE ANCHE LE OLDSCO, COSTITUITE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVERSIONE IN LEGGE**

## **LE OLDSCO: LE CONDIZIONI D'ACCESSO**

- LE OLDSCO DEVONO DEPOSITARE ~~ENTRO 60 GG.~~ DALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL PRESSO IL R.I. UNA DICHIARAZIONE CHE ATTESTA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI SUMMENZIONATI**

# LE START-UP SOCIALI

TTT LA DISCIPLINA INTRODUCE UNA SUBCATEGORIA LE START-UP IMPRESE SOCIALI, CHE HANNO LA SOSTANZA DELLA START-UP MA LA PELLE DELL'IMPRESA SOCIALE.

Che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2 comma 1

# LE START-UP SOCIALI

1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:
  - a) assistenza sociale
  - b) assistenza sanitaria,
  - c) assistenza socio-sanitaria;
  - d) educazione, istruzione e formazione,;
  - e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  - f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
  - g) turismo sociale,;
  - h) formazione universitaria e post-universitaria;
  - i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
  - m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.



# L'INCUBATORE CERTIFICATO DI START- UP

- SI TRATTA DI UNA SOCIETÀ CHE OFFRE SERVIZI PER SOSTENERE LA NASCITA E LO SVILUPPO DI START-UP

# L'INCUBATORE

## CERTIFICATO REQUISITI

dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere *start-up innovative*, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

dispone di attrezzature adeguate all'attività delle *start-up innovative*, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

è amministrato o diretto da **persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;**

ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a *start-up innovative*;

ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a *start-up innovative*, **la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7.**

# CERTIFICATO LE MODALITÀ PUBBLICITARIE

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 è **autocertificato** dall'incubatore *di start-up innovative*, **mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale** al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che **sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.**

# IL DM 21.2.2013 INCUBATORI

Per le società di capitali il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, di cui alla lettera e) del comma 5 dell'*art. 25* del decreto, **può** anche essere riferito **all'avvalimento delle esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalle unità di lavoro, collaboratori o professionisti** che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche..

# IL DM 21.2.2013 INCUBATORI

Per le società di capitali il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, di cui alla lettera e) del comma 5 dell'*art. 25* del decreto, **può** anche essere riferito **all'avvalimento delle esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalle unità di lavoro, collaboratori o professionisti** che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche..

# IL DM 21.2.2013 INCUBATORI

- 1. Per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese i soggetti di cui all'*art. 1* presentano una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'*art. 25 del decreto*, mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'*art. 47 del DPR 445*

# INCUBATORI

- 1. **Le Camere di commercio** forniscono, in formato elettronico, analisi periodiche, con cadenza non superiore a sei mesi, sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto al Ministero dello sviluppo economico.
- 2. Il Ministero dello sviluppo economico esamina le analisi di cui al comma 1 al fine di valutare l'adeguatezza dei valori minimi di cui all'allegato rispetto alle condizioni del contesto di riferimento. Con cadenza annuale e in presenza di variazioni significative rilevate dal Ministero, i valori minimi di cui all'allegato sono modificati con apposito provvedimento del Ministro.

# INCUBATORI

- 1. Al fine di consentire gli appositi controlli da parte delle autorità competenti, **l'incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi del comma 8 del decreto.**
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione quanto al possesso dei requisiti, **la società decade dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura ad essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal decreto.**



# CERTIFICATO LE MODALITÀ PUBBLICITARIE

- IL REGIME È QUELLO DELLA AUTOCERTIFICAZIONE
- L'AUTOCERTIFICAZIONE È ADESIVA ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
- SE C'È AUTOCERTIFICAZIONE C'È VERIFICA
- CHI AUTOCERTIFICA? l.r.

# LA START-UP E L'INCUBATORE CERTIFICATO LE MODALITÀ PUBBLICITARIE

## •IL COMMA 8

- START-UP ED INCUBATORI SI ISCRIVONO IN UNA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO
- SI TRATTA DI S.S. E NON APPOSITA SEZIONE. È FINALIZZATA AL RICONOSIMENTO DEI BENEFICI DELLA NORMA QUINDI HA CHIARA FUNZIONE DI PUBBLICITÀ NOTIZIA

# LA START-UP E L'INCUBATORE CERTIFICATO LE MODALITÀ PUBBLICITARIE

- NON HA SCURAMENTE FUNZIONE COSTITUTIVA (LE SOCIETÀ SONO GIÀ ISCRITTE) NE' DICHIARATIVA (NON V'È ALCUNA OPPONIBILITÀ INTRINSECA)
- IL PROBLEMA SI COMPLICA NEL CASO DELLA **START-UP SOCIALE**, DOVE L'INCROCIO S.O., APP. SEZ., S.S. È *MEFITICO*

# LA START-UP E L'INCUBATORE CERTIFICATO LE MODALITÀ PUBBLICITARIE

- CRITERIO RIBADITO DAL COMMA 9 CHE AFFERMA CHE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI (SIA DELLA START-UP CHE DELL'INCUBATORE) SONO AUTOCERTIFICATI AI FINI DELL'ISCRIZIONE IN S.S. E DEPOSITATI
- CHE FARCI CON QUESTO DEPOSITO? CHE PUBBLICITÀ DARGLI?

# LA START-UP E L'INCUBATORE CERTIFICATO LE MODALITÀ PUBBLICITARIE

## •ANCOR PIÙ CHIARO IL COMMA 10

La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 **consente la condivisione**, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali **delle informazioni relative**, per la *start-up innovativa* all'**anagrafica** all'**attività svolta** ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per **gli incubatori certificati**: all'**anagrafica**, all'**attività svolta**, al **bilancio**, **così** come ai requisiti previsti al comma 5.

# LA START-UP E L'INCUBATORE CERTIFICATO

## LE MODALITÀ PUBBLICITARIE

- IN SOSTANZA:

- LA PUBBLICITÀ IN S.S. HA FINALITÀ ASSOLUTAMENTE NON OPPOSITIVE, MA DI VETRINA

- SI DEVE PERÒ SEGNALARE UNA PRIMA SFASATURA: SIA PER START-UP CHE PER INCUBATORE

- GLI OPEN DATA MESSI A DISPOSIZIONE RIGUARDANO ANCHE NOTIZIE TIPICAMENTE S.O. (ATTIVITÀ E BILANCIO)

# LA START-UP E L'INCUBATORE CERTIFICATO LE MODALITÀ PUBBLICITARIE

•IL COMMA SUCCESSIVO SEMBRA  
APPROFONDIRE LA MATERIA DEGLI OPEN  
DATA E DELLA NATURA ASSOLUTAMENTE  
ECCEZIONALE DELL'ISCRIZIONE NELLA S.S.  
AFFERMANDO CHE:

## LA START-UP E L'INCUBATORE CERTIFICATO LE MODALITÀ PUBBLICITARIE

le informazioni di cui al **comma 12**, per la *start-up innovativa*, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese *start-up innovative* e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla *home page* del proprio sito Internet.



# LA START-UP E L'INCUBATORE CERTIFICATO

## LE MODALITÀ PUBBLICITARIE

### IL COMMA 12 – START-UP

La *start-up innovativa* è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico contenente le seguenti informazioni:

## LA START-UP LE MODALITÀ PUBBLICITARIE

### IL COMMA 12 – START-UP

data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

sede principale ed eventuali sedi periferiche;

oggetto sociale

breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in Ricerca e Sviluppo;

# LA START-UP LA FUNZIONE DELLA PUBBLICITÀ

## IL COMMA 12 – START-UP

elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;

elenco delle società partecipate;

indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella *start-up innovativa*, esclusi eventuali dati sensibili;

# LA START-UP

## LA FUNZIONE DELLA PUBBLICITÀ

ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;

elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

# LA START-UP E L'INCUBATORE

## CERTIFICATO LA FUNZIONE DELLA PUBBLICITÀ

Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10.

# LA FUNZIONE DELLA PUBBLICITÀ

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della *start-up innovativa* o dell'incubatore certificato **attesta il mantenimento** del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e **deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.**

# LA FUNZIONE DELLA PUBBLICITÀ

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la *start-up innovativa* o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese.

# LA FUNZIONE DELLA PUBBLICITÀ

Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica, 23 luglio 2004, n. 247.



## **32/ START-UP ED INCUBATORI (COMMENTO A S1)**

Il riquadro va compilato per le società start-up innovative ed incubatori certificati che richiedono l'iscrizione nella **sezione speciale** del Registro delle Imprese .

Per ogni tipologia di codice, ed in funzione del tipo di società, va descritta l'informazione corrispondente. Ad esempio per le start-up: la richiesta di iscrizione nella sezione speciale; le attività e le spese in ricerca e sviluppo; l'eventuale elenco delle società partecipate; i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale lavorante (esclusi eventuali dati sensibili); le relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; l'elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale ed intellettuale; l'autocertificazione di veridicità relativa all'elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie ed holding; ovvero tutto quanto previsto dalla legislazione in vigore ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale.

Nell'autocertificazione di veridicità vanno dichiarati **i fiduciari** ("soci effettivi") delle eventuali fiduciarie ("soci formali") presenti nell'elenco soci del modulo S ed i titolari delle partecipazioni nelle **holding** (per le holding presenti nel modulo S, socie della start-up).

Le start-up a vocazione sociale indicheranno i settori di attività esclusiva, come da Dlgs 155/2006, nei quali operano.

**START-UP E INCUBATORI: LE ISTRUZIONI ALLA MODULISTICA**

## 32/ START-UP ED INCUBATORI (COMMENTO A S1)

Il possesso dei requisiti per l'identificazione di start-up innovativa, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, è attestato mediante apposita **autocertificazione** prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle Imprese. A tal riguardo in questo riquadro si valorizzerà il codice relativo a tale adempimento con una breve indicazione riportante la data della dichiarazione e le informazioni ad essa relative.

Il testo da inserire nell'apposito codice riguardante l'autocertificazione riporterà la frase standard : "Dichiarazione possesso requisiti di start-up innovativa prodotta in data "gg/mm/aaaa.", al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al registro delle Imprese. Sotto gli altri codici si riporteranno le informazioni rispettivamente previste.

La compilazione delle informazioni relative ai codici riservati agli **incubatori certificati** è **analoga a quanto sopra riportato per le start-up**. Per gli incubatori, **però, va allegata alla pratica l'apposita dichiarazione del possesso dei requisiti prevista dalle norme**.

Sia per le start-up che per gli incubatori vanno utilizzati gli appositi codici previsti per le dichiarazioni, quando queste sono allegate alla pratica tramite documento in pdf/A con sottoscrizione digitale.

START-UP E INCUBATORI: LE ISTRUZIONI ALLA MODULISTICA

## 32/ START-UP ED INCUBATORI (COMMENTO A S2)

Il riquadro va compilato per le società start-up innovative ed incubatori certificati che richiedono l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, o per il **periodico aggiornamento delle informazioni già iscritte**.

Per ogni tipologia di codice, ed in funzione del tipo di società, va descritta l'informazione corrispondente. Ad esempio per le start-up : la richiesta di iscrizione nella sezione speciale; le attività e le spese in ricerca e sviluppo; l'eventuale elenco delle società partecipate; i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale lavorante (esclusi eventuali dati sensibili); le relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; l'elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale ed intellettuale; l'autocertificazione di veridicità relativa all'elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie ed holding; ovvero tutto quanto previsto dalla legislazione in vigore ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale.

Nell'autocertificazione di veridicità vanno dichiarati i fiducianti ("soci effettivi") delle eventuali fiduciarie ("soci formali") presenti nell'elenco soci del modulo S ed i titolari delle partecipazioni nelle holding (per le holding presenti nel modulo S, socie della start-up).

Le start-up a vocazione sociale indicheranno i settori di attività esclusiva, come da Dlgs 155/2006, nei quali operano.

Il possesso dei requisiti per l'identificazione di start-up innovativa, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è attestato mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. A tal riguardo in questo riquadro si valorizzerà il codice relativo a tale adempimento con una breve indicazione riportante la data della dichiarazione e le informazioni ad essa relative.

Le informazioni dovute per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese devono essere aggiornate con cadenza periodica come previsto dalla legislazione vigente.

Il testo da inserire nell'apposito codice riguardante l'autocertificazione riporterà la frase standard: "Aggiornamento in data ...gg/mm/aaaa... delle informazioni di start-up innovativa", al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al registro delle imprese. Sotto gli altri codici si riporteranno le informazioni aggiornate, tra quelle previste.

**In alternativa, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, nel testo della dichiarazione da compilare in corrispondenza dell'apposito codice, alla frase standard sopra riportata vanno aggiunte le parole: "Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte".**

START-UP E INCUBATORI: LE ISTRUZIONI ALLA MODULISTICA

**L'iscrizione delle delibere  
sospensivamente condizionate**

- **Circolare 3668/C (commento a S2)**

Nel caso di delibere societarie (o comunque di soggetti collettivi) **non immediatamente efficaci**, in quanto **sospensivamente condizionate** al verificarsi di un determinato evento (si citano, a mero titolo esemplificativo, i casi delle **trasformazioni eterogenee**, delle scissioni, delle fusioni) il complessivo adempimento pubblicitario avviene in due fasi:

- a) una prima fase, in cui si provvede (**entro trenta giorni dall'evento**) al deposito per l'iscrizione, mediante il presente modulo, dell'atto sospensivamente condizionato, con evidenziazione, nel riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO, tabella ATF, codice 21 (**condizioni sospensive**), delle parti dello stesso la cui efficacia è ricollegata al verificarsi di un determinato evento;

**Le delibere condizionate**

- **Circolare 3668/C (commento a S2)**

b) una seconda fase in cui, una volta **avveratasi la condizione sospensiva**, si provvede (**non è previsto un termine, al riguardo**), mediante compilazione degli appositi campi del modulo S2, ad evidenziare le modificazioni divenute efficaci. Dovrà, inoltre, attraverso il modulo Note, essere allegata una dichiarazione dell'amministratore, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), o una dichiarazione del notaio che attesti, facendo riferimento al deposito "originario", **l'avveramento della condizione**.

**Le delibere condizionate**

- **Circolare 3668/C (commento a S2)**

Gli adempimenti di cui alla prima fase, aventi natura autonoma, scontano gli **ordinari diritti di segreteria** per le iscrizioni nel registro delle imprese; gli adempimenti di cui alla seconda fase, aventi natura **meramente accessoria dei primi**, scontano il **diritto di segreteria ridotto previsto per "altre tipologie di domande"**.

N.B.: il procedimento di iscrizione descritto al presente paragrafo ha carattere generale. Per alcune tipologie di adempimento, che ugualmente prevedono condizioni sospensive, sono tuttavia previste, nelle presenti iscrizioni, procedure più specifiche (si veda, ad esempio, il caso della **revoca della liquidazione, istruzioni al modulo S3, riquadro 19**) cui si raccomanda di attenersi.

**Le delibere condizionate**

- **Circolare 3668/C (commento a S3)**

**In caso di effetti differiti dell'atto di fusione o di scissione, é opportuno iscrivere nei termini l'atto con il solo modulo S2 e successivamente presentare, in data prossima a quella di effetto, l'adempimento di cancellazione tramite il modulo S3.**

**Le delibere condizionate**



**A margine questione CONSOB**

- **Problema di partenza**

- Aumenti di capitale di quotate fortemente diluiti nel tempo

- La CONSOB impone diverse “finestre” di adempimento

- L'art. 2444 cc. reca:

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.

Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.

**Le delibere condizionate: il caso CONSOB**

- **Problema di partenza**
- Due ipotesi:
  - Possibile prevedere **un'unica** attestazione di versamento IN PIU' TRANCHES fermo restando il termine di 30 gg.
  - Depositare presso il registro delle imprese **in unica soluzione tante attestazioni** quante sono le tranches
    - Depositare presso il r.i il solo statuto modificato da ultimo.

**Le delibere condizionate: il caso CONSOB**

## • **Soluzione**

- E' sufficiente **un'unica attestazione** - entro il **termine di trenta giorni previsto dall'art. 2444 c.c.** - con cui l'amministratore dichiara l'ammontare del capitale sociale sottoscritto **alla data dell'invio** telematico al registro delle imprese.
- Trattandosi di società quotate, agli Uffici del Registro non interessa conoscere quante azioni sono state sottoscritte, di volta in volta, dai soci. Non servono quindi ulteriori dettagli riferiti alle sottoscrizioni intervenute, di volta in volta, durante le due, tre o più 'finestre' di emissione delle nuove azioni.

**Le delibere condizionate: il caso CONSOB**

## • **Soluzione**

- E' sufficiente che l'attestazione trasmessa le riunisca in un unico dato aggregato segnalando l'ammontare del capitale sottoscritto alla data dell'invio telematico. Il tutto, come già detto e come confermato da CONSOB, va compiuto **entro trenta giorni dalla prima sottoscrizione** a cui l'attestazione si riferisce.
- Il modello S2 firmato digitalmente dall'amministratore, compilato al riquadro 8, rappresenta per gli uffici "l'attestazione" prevista dalla legge all'art. 2444 c.c.

**Le delibere condizionate: il caso CONSOB**

**Il deposito dei libri sociali e delle altre scritture contabili**

## • Codice civile

- **2214. Libri obbligatori e altre scritture contabili.**
- L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
- Deve **altresì tenere le altre scritture** che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
- Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori

**Le Scritture contabili**

## • Codice civile

### • 2312. Cancellazione della società.

- Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese .
- Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi .
- Le scritture contabili ed i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.
- Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese



- **Codice civile**

- **2495. Cancellazione della società.**

- Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
- Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società

**Le Scritture contabili**

- **Codice civile**

- **2496. Deposito dei libri sociali.**

- Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato *nell'articolo 2494*, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

- **Vecchie istruzioni**

- - S3: Istanza di cancellazione " Nel modello XX Note vanno indicati persone e luogo presso i quali sono depositate le scritture contabili."

- **Circolare 3668/C**

- Nel modulo XX - Note, al momento della cancellazione, le società di capitali sono tenute a dichiarare, ai sensi dell'art. 2496 cod. civ., gli estremi del deposito dei libri sociali presso l'ufficio del registro delle imprese, ovvero l'intenzione di procedere con separato adempimento al suddetto deposito. L'ufficio del registro delle imprese indica le modalità pratiche per l'effettuazione del deposito dei libri in parola.

**Le Scritture contabili**

**Iscrizioni in albi e ruoli e altre iscrizioni  
abilitanti**

# • Circolare 3668/C

## • A5/ ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI

Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni dell'impresa in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es : impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia), alle quali è eventualmente subordinato l'esercizio delle attività denunciate nei riquadri A2 e AA.

Vanno compilati i campi interessati riportando l'Ente o l'Autorità che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella "TABELLA ALBI" (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attività scegliendola tra quelle indicate nella "TABELLA ALBI E RUOLI" (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'Ente o Autorità che lo ha rilasciato.

Per le imprese che esercitano attività di impiantistica, autoriparazione, pulizia, va indicata la lettera della specifica abilitazione posseduta.

Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attività, come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attività di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11/03/2013.

**Modulo S5**

**Elenchi soci numerosi**

## • Circolare 3668/C

Nel caso in cui il numero dei soci sia particolarmente elevato (**oltre mille**), con soggetti **che posseggono quote di valore irrilevante** rispetto all'ammontare del capitale, in proporzioni di millesimi o meno del capitale stesso, e che comunque non partecipino ad eventuali patti sociali, è consentita la presentazione dell'elenco relativo a tali soggetti (quindi, dal **1001esimo in poi**) **in modalità pdf/A con un file allegato alla pratica**.

Di conseguenza, le **prime mille** quote per ordine di valore del nominale, vanno dettagliate nei campi previsti dalla **modulistica**; le **successive**, di importo nominale inferiore alle prime mille, vanno indicate, pur con i dettagli previsti, nel suddetto **file pdf/A allegato alla pratica**.

Il testo di tale ultimo file dovrà comunque essere in chiaro e comprensivo dei dati previsti come necessari per l'identificazione del socio e della relativa quota.

Nel file alfanumerico della pratica, riportante, come da specifiche tecniche, i soci di rilevanza principale, la quadratura dei valori tra quote e capitale potrà ottenersi iscrivendo formalmente la differenza come una unica quota a carico dell'impresa stessa. Nel campo vincoli di tale quota si riporterà una breve descrizione che illustri la semplificazione e la disponibilità dei dettagli tramite il file allegato.

**Modulo S**

**S.a.P.A.**



## • **Circolare 3668/C**

A.1) per riportare, allegandolo al modulo S1, i dati essenziali dei soci al momento della costituzione della società e, allegandolo al modulo S2, i dati medesimi in caso di trasformazione in s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l..

Nel caso della s.a.p.a. **in calce a ogni socio** va precisato se trattasi di **socio accomandatario o di socio accomandante**. La qualifica di socio accomandatario **verrà comunque iscritta sulla posizione di amministratore della società con un modulo intercalare P**.

In caso di trasferimento della società da altra provincia l'ufficio di destinazione provvede ad acquisire i dati dall'ufficio di provenienza, salvo che con l'atto di trasferimento siano state effettuate modifiche della compagine sociale (es. aumenti di capitale): in tal caso va compilato il modulo S e allegato al modulo S2.

**Modulo S**

# **Trust e società fiduciarie**

- **Prima questione: il trust, si iscrive al registro?**
  - **Parere Parma 25-11-2010**
- **Il trust in quanto tale non può essere iscritto nè al r.i., nè al REA in virtù della circolare 3407/C**
- **La struttura giuridica attraverso cui il trust opera (azienda) è invece iscritta.**
- **È iscritta anche ogni atto o fatto rilevante ai fini r.i (cessione d'azienda, di quote...)**
- **Parere SA 3-5-2013 ribadisce**

- **Prima questione: il trust, si iscrive al registro?**

- **Circolare 3668/C**

**Finalità del modulo**

Il modulo, che può essere utilizzato da solo o allegato ai moduli S1, S2 o B, va utilizzato:

....

per l'iscrizione nel R.I. degli atti di (a titolo esemplificativo):

....

l'iscrizione del trasferimento della quota al trustee per conto del trust (e degli eventuali atti consequenziali).

questo al fine di non generare la minima aspettativa di intestazione di una quota direttamente al trust. Già ci sono tentativi reiterati di intestare le quote al trust anziché ai trustee (caso Taranto).

**Modulo S**

- **Seconda questione: come si iscrive il possesso della quota/azienda da parte del trust?**

3.5 Il trust si sostanzia in un negozio giuridico **fiduciario** tra **disponente** (settlor - proprietario dei beni) e **gestore** (trustee). Il disponente si **spossessa dei beni** e li attribuisce al trustee che li amministra secondo quanto previsto nell'atto istitutivo del trust nell'interesse dei beneficiari, individuati in sede di costituzione o in un momento successivo.

Acclarato che il **trustee** è il soggetto giuridico al quale viene attribuita l'amministrazione e gestione dei beni (partecipazioni sociali di s.r.l.), fino all'estremo potere di disposizione, deve ritenersi rispondente alle funzioni pubblicitarie del registro **procedere all'iscrizione del trustee**, e non il trust, quale **"titolare"** della partecipazione, anche al fine di rendere univocamente individuabile il soggetto giuridico legittimato all'esercizio dei diritti sociali. Quindi ai fini dell'iscrizione dell'atto di cessione di quote di s.r.l. da una persona fisica ad un trustee (acquisto della quota nelle attività di gestione del trust) o da un disponente al trustee di un trust (atto dispositivo del disponente al trustee), si deve iscrivere quale **avente causa/cessionario il trustee**, cioè **la persona fisica o società alla quale la quota viene ceduta** (codice tipo diritto 22=TRUSTEE).

**Modulo S**

- **E le società fiduciarie?**

3.3 Per intestazione fiduciaria si intende l'intestazione di quote a favore di una società fiduciaria disciplinata dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966. Nel caso di reintestazione della quota dalla società fiduciaria al titolare avente causa, nel campo "Tipo diritto" va indicato il codice "01=PROPRIETÀ" ai sensi della legge 1966/1939.

Per effetto di tale legge, infatti, la fiduciaria opera mediante il mandato senza rappresentanza, quindi in nome e per conto del cliente.

**Modulo S**

La fiduciaria deve utilizzare il codice 09=INTESTAZIONE FIDUCIARIA quando opera in nome e per conto del cliente (in questo caso la partecipazione nel bilancio della fiduciaria non entra a far parte del patrimonio, ma viene indicata nei conti d'ordine in un'unica voce globale per tipologia omogenea di beni). Quando invece sta operando a titolo "proprio", con il proprio patrimonio sociale (questo implica che la partecipazione, nel bilancio della fiduciaria, deve apparire fra le immobilizzazioni finanziarie cioè fa parte del patrimonio sociale), deve utilizzare il codice 01=PROPRIETA' (o omogenei) .

**Modulo S**



**Società semplici e PEC**

- **La società semplice**

**2251. Contratto sociale.**

Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

**DPR 581/1995 art. 11, comma 4**

4. L'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile.

**ISTRUZIONI GENERALI**

- **La società semplice**

## **MODALITÀ PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI MODULI**

La parte del modulo informatico in cui deve essere indicato il soggetto obbligato (notaio, amministratore, socio, rappresentante legale, ecc.) alla domanda/denuncia, ovvero il soggetto incaricato della presentazione della stessa ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, legge n. 340/2000, ed alla quale va apposta la firma digitale di tale soggetto è la "*distinta*".

**Nel caso di società semplice costituita con contratto verbale la distinta deve essere sottoscritta da tutti i soci o dal liquidatore.**

Nel caso di costituzione di società semplice è previsto in caso di contratto con scrittura privata la sola firma del socio amministratore e non di tutti i soci. (CONFORME AL VADEMECUM)

**ISTRUZIONI GENERALI**

- **La PEC**

## **Non è richiesta per i consorzi**

L'eventuale intermediario per la trasmissione telematica deve fornire un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale l'Ufficio potrà inoltrare le comunicazioni riguardanti la pratica.

I soggetti **non tenuti all'iscrizione dell'indirizzo** PEC al Registro delle Imprese, e che non si avvalessero di un intermediario per la presentazione della pratica, **possono** comunque fornire un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale l'Ufficio potrà inoltrare le comunicazioni riguardanti la pratica.

I suddetti indirizzi di PEC vanno apposti sul modulo utilizzato per la Comunicazione Unica, o sulla *distinta* se il modulo non fosse presente.

**ISTRUZIONI GENERALI**

## **La PEC :**

Per le società iscritte nel registro delle imprese dopo il 28-1-2009, va indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, da utilizzarsi come indirizzo pubblico di domiciliazione elettronica dell'impresa stessa. Per le società iscritte entro tale data, l'indicazione della PEC diviene é obbligatoria entro tre anni (art. 16, c. 6, decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 2/2009) ma è particolarmente opportuna per qualsiasi soggetto collettivo.

**ISTRUZIONI S1**

**I bilanci**

## • **Il consolidato**

**D.Lgs 127-1991 (direttiva bilanci).**

**Art. 42. Pubblicazione del bilancio consolidato.**

1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, **presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio.**

2. Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

3. Si applica il secondo comma dell'art. 2435 del codice civile

**Art. 2435, secondo comma, cc.**

Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese **l'elenco dei soci** riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

**CONSOLIDATO**

- **Il consolidato**
- **VECCHIE ISTRUZIONI**

L'art. 25 del D.Lgs. 127/1991 prevede le tipologie di imprese obbligate alla redazione del bilancio consolidato. L'art. 42 di detto D.Lgs. prevede il deposito di tale bilancio, da effettuarsi ai sensi del secondo comma dell'art. 2435 c.c. **Il deposito dovrà essere effettuato separatamente dal bilancio d'esercizio.**

Il bilancio consolidato, che non è soggetto ad approvazione, dovrà essere corredato da:  
relazione sulla gestione  
relazione degli stessi organi o soggetti a cui è demandato il controllo sul bilancio d'esercizio dell'impresa controllante.

**CONSOLIDATO**



- **Il consolidato**

- **NUOVE ISTRUZIONI (Circ. 3668/C)**

L'art. 42 cit. del D.Lgs. 127/1991 prevede che il bilancio consolidato sia depositato <<con il bilancio d'esercizio>>; per esigenze informatiche, tuttavia, il deposito di tali due bilanci non è possibile mediante un'unica pratica.

Di conseguenza, dopo avere provveduto (mediante presentazione di un modulo B) al deposito del bilancio d'esercizio, le imprese tenute all'adempimento di cui al presente paragrafo presenteranno per il deposito il bilancio consolidato mediante un ulteriore modulo B con allegato un modulo Note recante gli estremi relativi al modulo B del bilancio ordinario.

Ciò evidenzierà il "collegamento" tra i due adempimenti al fine dell'applicazione del corretto diritto di segreteria e della corretta imposta di bollo.

**CONSOLIDATO**

## **DEPOSITO PER L'ALBO COOPERATIVE**

Il riquadro va **obbligatoriamente** utilizzato solo dalle società cooperative e società di mutuo soccorso che hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo Cooperative. Il riquadro va compilato in occasione del deposito del bilancio con lo stesso modulo. Non si deve più compilare ed allegare il modulo C17 che viene sostituito dalle presenti informazioni.

Vanno effettuate alcune dichiarazioni tramite la spunta delle informazioni riportate.

**Va sempre effettuata la dichiarazione di permanenza o meno delle condizioni di mutualità prevalente.**

In caso di dichiarazione di permanenza della mutualità prevalente, questa va documentata riportando ulteriori informazioni, non altrimenti desumibili. Altre informazioni verranno invece recepite automaticamente dai documenti di bilancio allegati alla pratica. Va sempre aggiornato il numero dei soci ed indicata l'eventuale adesione ad associazioni di rappresentanza.

## **BILANCIO DELLE COOPERATIVE**

***n)* Il deposito della situazione patrimoniale del contratto di rete va effettuato solo dall'impresa di riferimento (anche se trattasi di impresa individuale), presso l'Ufficio del registro imprese ove questa ha la sede.**

*o)* Il deposito del bilancio delle aziende speciali e delle istituzioni é consentito anche per i soggetti iscritti unicamente al REA.

**BILANCI SPECIALI**

o) Il deposito del bilancio delle aziende speciali e delle istituzioni é consentito anche per i soggetti iscritti unicamente al REA.

Testo unico degli enti locali (TUEL) art. 114:

5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si **iscrivono** e **depositano i propri bilanci** al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

**BILANCI SPECIALI**

**L'attività – inizio / cessazione**

## **DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA**

*Riportare la data di inizio della prima attività in assoluto per l'impresa, indipendentemente da dove sia esercitata, ovvero se presso la sede o presso una diversa localizzazione.*

*Questa informazione va dichiarata una sola volta nella vita dell'impresa, indipendentemente da eventuali successive sospensioni e riprese, anche totali, dell'attività. Non va più dichiarata nemmeno in caso di trasferimento di sede in altra provincia.*

**Istruzioni S5**

## **7/ VARIAZIONI DI ATTIVITÀ NELLA SEDE**

*Per ogni variazione, nel primo campo va indicata la data in cui la modifica si è verificata.*

*Qualora intervenga una modifica dell'attività esercitata (inizio di una nuova attività, sospensione totale o parziale di attività precedentemente denunciata, ripresa totale o parziale di attività precedentemente denunciata, cessazione parziale di attività precedentemente denunciata), dovrà essere integralmente riportata l'attività oggetto della variazione.*

*A seguito delle suddette modifiche, va riportata integralmente la descrizione dell'attività risultante.*

*Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11*

*In ogni caso va dichiarata l'attività prevalente dell'impresa, quando questa varia a seguito dell'attività esercitata nella sede.*

*Se è cessata tutta l'attività precedentemente esercitata nei locali della sede, e questa è l'unica attività dell'impresa non si compila questo riquadro, ma il successivo riquadro 15 per la cancellazione dell'impresa stessa.*

**Istruzioni S5**

**Scatole cinesi**



*Nel caso di imprese **estere** i cui soci/amministratori siano a loro volta tutte persone giuridiche (ovvero non persone fisiche), deve essere inserita nell'impresa la/**le** persona/**e** fisica/**che** legale/**i** rappresentante/**i** dell'impresa a sua volta legale rappresentante di quella in oggetto, specificando la condizione con una breve descrizione da inserire nel riquadro 5 dei poteri di rappresentanza.*

*In tal modo per qualsiasi impresa iscritta nel R.I./REA sarà presente nelle visure e certificati almeno una persona fisica di riferimento, con ovvii vantaggi per la semplicità e trasparenza nell'utilizzo delle pubbliche informazioni da parte del cittadino, dell'imprenditore e della pubblica amministrazione.*

*L'ufficio provvederà a rifiutare pratiche di imprese che non abbiano ancora presentato/aggiornato l'informazione del legale rappresentante, come sopra esposto.*

**Istruzioni Intercalare P**

**LA SSRL**

- **Art. 3** *Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata*
- Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, dopo l'articolo 2463 del codice civile, è **aggiunto** il seguente articolo:

«**Articolo 2463-bis** (Società a responsabilità limitata semplificata)

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con **contratto** o **atto unilaterale** da **persone fisiche** che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età **alla data della costituzione**.

L'atto costitutivo deve essere redatto per **atto pubblico** in **conformità al modello standard** tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

**I requisiti necessari di legge per la SSRL**

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di **ciascun socio**;
- 2) la denominazione sociale contenente **l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata** e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'ammontare del capitale sociale, **pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro** previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), **sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione**. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato **all'organo amministrativo**;
- 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

**I requisiti necessari di legge per la SSRL**

- 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- 6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
- 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
- 8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti

**Per memoria i numeri 3, 6, 7 e 8 del 2463**

- 5) luogo e data di sottoscrizione;
- 6) **gli amministratori**, i quali **devono essere scelti tra i soci**.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del **capitale** sottoscritto e versato, la **sede** della società e **l'ufficio del registro delle imprese** presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

- E il 2250?????

**I requisiti necessari di legge per la SSRL**

- Negli atti e nella corrispondenza delle società **soggette all'obbligo dell'iscrizione** nel registro delle imprese devono essere indicati la **sede della società** e **l'ufficio del registro delle imprese** presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione.
- Il **capitale delle società** per azioni , in accomandita per azioni e a **responsabilità limitata** deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.
- Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.
- Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio .
- Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.
- In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
- Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma

**Per memoria l'articolo 2250 c.c.**

- È fatto **divieto** di cessione delle quote a **soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma** e l'eventuale atto è conseguentemente **nullo**.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili

**I requisiti necessari di legge per la SSRL**



- 3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da **diritto di bollo** e di **segreteria** e non sono dovuti **onorari notarili**.
- 4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.

**Le condizioni ulteriori previste dall'articolo 3**

- Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **viene tipizzato lo statuto standard** della società e sono **individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.**

**Le condizioni ulteriori previste dall'articolo 3**

- Art. 1 Modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto della società a responsabilità limitata semplificata
- 1. L'atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, della società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile è redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A allegata al presente decreto.
- 2. Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti.
  
- Art. 2 Individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci della società a responsabilità limitata semplificata
- 1. Il notaio, nel ricevere l'atto di cui all'articolo 1, accerta, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che l'età delle persone fisiche che intendono costituire una società a responsabilità limitata semplificata è quella prevista dall'articolo 2463-bis del codice civile.

**Il DM 138 del 23 giugno 2012, in vigore dal 29 agosto**

- 1) l'alinea del secondo comma dell'art. 2463-bis cod. civ. indica espressamente che <<L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico **in conformità al modello standard tipizzato** con decreto [ ... ]>>;
- 2) l'esenzione dagli onorari notarili prevista dall'art. 3, c. 3, del D.L. 1/2012 appare coerente con un intervento del notaio limitato alla mera "**compilazione**" del modello standard di atto costitutivo; la richiesta di inserimento di clausole non previste dal modello standard comporterebbe valutazioni discrezionali da parte del notaio, con la conseguente attivazione delle sue competenze professionali e l'insorgenza del presupposto per esigere un commisurato corrispettivo;
- 3) l'ultimo comma dell'art. 2463-bis cit, che recita <<**Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili**>>, sembrerebbe confermare che le disposizioni del capo VII ivi richiamato **trovano applicazione solo ove compatibili con la rigida struttura dell'atto costitutivo del tipo societario in parola.**

**Il problema delle deviazioni dallo standard di cui al 2° comma dell'art. 1 del DM 138**

- La disposizione del 2° comma si presterebbe ad essere interpretata nel senso che, il <<modello standard>> di atto costitutivo, potrebbe essere "integrato" con clausole mediante le quali le parti indicano per quali aspetti intendono derogare alle disposizioni del capo VII.

- **MA**

- 1) l'art. 1, c. 2, del decreto 138, ove interpretato nel senso prospettato, si porrebbe probabilmente in contrasto con il citato ultimo comma dell'art. 2463-bis cod. civ., norma di rango superiore;
- 2) la predisposizione di clausole "innovative", rispetto al modello standard di atto costitutivo, da parte del notaio, difficilmente risulterebbe compatibile con la gratuità della sua prestazione prevista dal terzo comma dell'art. 3 del D.L. 1/2012.

**Il problema delle deviazioni dallo standard di cui al 2° comma dell'art. 1 del DM 138**

- Mi sembra maggiormente coerente con il quadro normativo in essere l'interpretazione secondo cui l'atto costitutivo (nonché statuto) **redatto secondo il modello standard, non possa essere oggetto di integrazioni**, risultando altrimenti necessario utilizzare altre forme societarie (ad esempio, e per contiguità, la s.r.l. a capitale ridotto), per le quali non sono previsti modelli standard, né la gratuità dell'operato del notaio.

**LA SRL A CAPITALE RIDOTTO**

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
- 2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.

**L'ARTICOLO 44 DEL DL 83 DEL 2012**



- L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
  - 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
  - 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  - 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
  - 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
  - 5) luogo e data di sottoscrizione;
  - 6) **gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.**

**Per memoria il comma 2 del 2463-bis**

- 3. La denominazione di **società a responsabilità limitata a capitale ridotto**, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società **e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico**.
- 4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII, del codice civile, **in quanto compatibili**.

**L'ARTICOLO 44 DEL DL 83 DEL 2012**

- 4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei **giovani imprenditori al credito**, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai **giovani di età inferiore a trentacinque anni**, che **intraprendono attività imprenditoriale** attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.
- Il comma è stato introdotto con la conversione

**L'ARTICOLO 44 DEL DL 83 DEL 2012**

- La CCIAA di Cosenza chiese varie informazioni in merito alla disciplina della società a capitale ridotto.
- Tra le indicazioni fornite dal Ministero vi era quella secondo cui la compagine sociale avrebbe dovuto essere composta da <<persone fisiche che, al momento della costituzione della società stessa, abbiano compiuto trentacinque anni>>.

**PRIMO PARERE ALLA CCIAA DI COSENZA  
(ANTE CONVERSIONE IN ASSENZA DEL COMMA 4-BIS)**

- Il primo parere che si findava sulla lettera della norma è stato superato, in sede di conversione del decreto-legge in quanto, la legge 134/2012 ha provveduto ad aggiungere, all'art. 44 in esame, il c. 4-bis
- La disposizione in ultimo introdotta, pur focalizzata su aspetti diversi rispetto a quelli relativi alla struttura della s.r.l. a capitale ridotto, finisce tuttavia, con il suo riferimento <<ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono l'attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto>>, per condizionare anche l'interpretazione del primo comma sopra citato.
- Se, infatti, ai sensi di detto comma, la s.r.l. a capitale ridotto <<può essere costituita [ ... ] da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione>>; e se, ne contempo, ai sensi del c. 4-bis, i giovani di età inferiore a trentacinque anni possono intraprendere <<l'attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto>>; sembra doversene dedurre che il primo comma, seppure attraverso una formulazione francamente decettiva, intende esprimere il concetto che la s.r.l. a capitale ridotto può essere costituita **sia da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore ai 35 anni.**

## **SECONDO PARERE ALLA CCIAA DI COSENZA 30.8.2012 (POST CONVERSIONE E IN PRESENZA DEL COMMA 4-BIS)**